

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1193 DELLA COMMISSIONE**del 21 agosto 2018****che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (in appresso «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

A. APERTURA E PROCEDURA

- (1) Il 19 dicembre 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile e a tal fine ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata da Ferroatlántica e Ferropem («i denuncianti»), che rappresentano oltre l'85 % della produzione totale di silicio dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura.
- (3) La Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta i denuncianti, i produttori esportatori noti della Bosnia-Erzegovina e del Brasile, gli importatori e gli utilizzatori noti, tutte le altre parti notoriamente interessate nonché i rappresentanti della Bosnia-Erzegovina e del Brasile. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (4) Con e-mail del 7 maggio 2018 i denuncianti hanno informato la Commissione della loro intenzione di ritirare la denuncia.
- (5) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (6) Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ha quindi ritenuto che l'inchiesta sulle importazioni nell'Unione di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile dovesse essere chiusa.
- (7) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Alla Commissione non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione indicante che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
- (8) La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere, senza istituire misure, il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile.
- (9) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile (GU C 438 del 19.12.2017, pag. 39).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silicio con un tenore di silicio inferiore al 99,99 % in peso reale, originario della Bosnia-Erzegovina e del Brasile e attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00, è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
